



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso n. 1461 del 2011, proposto dalla:

- Alfa Impianti s.n.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo D'Arpa, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Manzoni 32/D;

***contro***

- il Comune di Oria, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Valeria Pellegrino, in Lecce alla via Augusto Imperatore 16;

***nei confronti di***

- Capriello Vincenzo s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Delfino, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Marcello Apollonio, in Lecce alla piazzetta Chiesa Greca 11;

*per l'annullamento*

- del verbale in data 5 maggio 2011 relativo alla gara indetta dal Comune di Oria con bando del 6 aprile 2011;
- della determinazione del Responsabile del Servizio Settore Tecnico n. 566 del 13 luglio 2011, di aggiudicazione definitiva della procedura;
- della nota prot. n. 16138 del 28 luglio 2011, a firma del Dirigente UTC, di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva;
- della nota prot. n. 18554 del 7 settembre 2011 e della successiva nota di precisazione prot. n. 18814 del 9 settembre 2011 a firma del responsabile del procedimento e dell'UTC -di riscontro all'atto di significazione e diffida ex art. 243 bis d.lgs. n. 163/06 a firma di Alfa Impianti s.n.c.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compreso il contratto, ove nelle more intervenuto;
- e per il risarcimento del danno per equivalente monetario.

Visto il ricorso.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Oria e della Capriello Vincenzo s.r.l..

Visto il ricorso incidentale proposto dalla Capriello Vincenzo s.r.l..

Visti gli atti della causa.

Relatore nella camera di consiglio del 10 novembre 2011 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Murrone -in sostituzione dell'Avv. D'arpa-, Pesce e Delfino.

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..

Osservato quanto segue.

1.- Dagli atti della causa emerge che:

- la Alfa Impianti partecipava alla gara bandita dal Comune di Oria per l'affidamento dell'appalto dei lavori di "riqualificazione centro storico: abbattimento barriere architettoniche, posa in opera asfalto fonoassorbente, interventi per la riduzione del traffico del centro storico, arredo urbano nel centro storico";

- essa si collocava al secondo posto della graduatoria finale, avendo offerto un ribasso del 25,813%, dietro il RTI Capriello-IEN con un ribasso del 25,893%.

2.- L'Alfa Impianti proponeva quindi il ricorso in esame, deducendo che gli esiti della procedura risultavano condizionati dall'illegittima ammissione dell'ATI Cavecon-Dabicco (posto che la sua esclusione, modificando la soglia di anomalia, avrebbe reso la percentuale di ribasso offerta dal RTI Capriello superiore alla soglia predetta) e, in specie, formulando i seguenti motivi di censura:

- Violazione della lex specialis della gara. Violazione dell'art. 38, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 163 del 2006. Violazione delle disposizioni della legge n. 68 del 1999. Omissione dichiarativa. Mancato rilievo della carenza dichiarativa da parte della Commissione di gara. Eccesso di potere. Persistenza dell'illegittimità dell'operato amministrativo. Violazione del principio di imparzialità, correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

3.- Costituitosi in giudizio, il RTI Capriello proponeva ricorso incidentale, deducendo i seguenti motivi di censura:

- Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 40, comma 7, e 75 d.lgs. 163 del 2006. Carezza di istruttoria.

4.- Ciò premesso in fatto, rileva il Tribunale che il ricorso incidentale è fondato e va accolto per le ragioni che subito si esporranno.

5.- Sul punto si richiamano, in quanto dal Collegio condivise e fatte proprie quali parti integranti di questa motivazione, le considerazioni -tra l'altro- espresse dal T.a.r. Sardegna nella pronuncia che segue: <<Assume prioritario rilievo il contestato profilo dell'inidoneità del "certificato di qualità" presentato ai fini del dimezzamento della cauzione.

[...]

Come l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha espressamente riconosciuto, con parere n. 157 del 09/09/2010:

- "L'agevolazione di cui trattasi è volta a premiare le imprese che sono in possesso di capacità certificata nell'esecuzione delle <lavorazioni della stessa natura di quelle da affidare> e che, quindi, offrono garanzia di maggiore affidabilità, con conseguente attenuazione del rischio di inadempimento";

- "ove non diversamente specificato, la certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si riferiscono <a tutte le categorie oggetto di attestazione> (parere n.

117 del 22 ottobre 2009)”;

-“ in <assenza di specifiche limitazioni contenute nella certificazione stessa>, quest’ultima comprende tutte le lavorazioni che l’impresa esegue nell’espletamento della propria attività e per le quali ha conseguito l’attestazione SOA”;

-“ di contro, nel caso in cui la certificazione <identifica espressamente talune tipologie di lavorazioni>, la predetta certificazione attesta la capacità organizzativa ed operativa dell’impresa limitatamente alle lavorazioni indicate, per tutte le altre, invece, l’impresa risulta priva della certificazione di qualità”;

“è ormai jus receptum che <deve esserci una corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità> (cfr. T.a.r. Campania Salerno, I, sentenza n. 6538 del 14 maggio 2010; T.a.r. Puglia Bari, I, sentenza n. 1379 del 3 giugno 2009; T.a.r. Campania Napoli, I, sentenza n. 8841 del 28 giugno 2005)”.

[...]

Né si può condividere la tesi dell’Amministrazione che la certificazione di qualità dell’impresa si riferirebbe alla gestione dell’impresa nel suo complesso e non sarebbe collegata alle specifiche attività svolte.

Come espressamente affermato dall’Autorità di Vigilanza “la certificazione attesta la capacità organizzativa ed operativa dell’impresa limitatamente alle lavorazioni indicate, per tutte le altre,

invece, l'impresa risulta priva della certificazione di qualità”.

Del resto è logico che sussista il collegamento ed il riferimento specifico, posto che, altrimenti, si potrebbe pervenire all'assurdo di riconoscere il beneficio (del dimezzamento) ad imprese che svolgono (con qualità) tutt'altro rispetto ai lavori posti in gara.

La sussistenza del collegamento e dell'identità (con la categoria prevalente) risultava “essenziale” per la facoltà di dimezzamento della cauzione>> (T.a.r. Sardegna, I, 18 ottobre 2011, n. 987).

Ed allora, se “nella pluralità e complessità delle prestazioni che una stazione appaltante può individuare nell'indire un appalto non è possibile pretendere la perfetta coincidenza tra l'attività imprenditoriale cui si riferisce una certificazione di qualità e la totalità delle voci incluse nella descrizione del servizio”, è tuttavia necessario che tale requisito sia posseduto con riferimento alla categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità (T.a.r. Sicilia Catania, III, 14 dicembre 2010, n. 4721; T.a.r. Puglia Bari, I, 3 giugno 2009, n. 1379).

5.2 Nel caso in esame, invece, il certificato del sistema di qualità prodotto dalla Alfa Impianti (e in base al quale essa forniva una garanzia ridotta del 50%) era rilasciato “in relazione al seguente scopo: Studi di progettazione e gestione di global service degli impianti. Progettazione e installazione di impianti tecnologici e impianti per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata” (laddove la categoria prevalente nei lavori de quibus era

quella “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (opere edili): OG2”).

Il riferimento alle altre attività svolte dalla ditta, dunque, pure contenuto mediante indicazione delle relative sigle nel certificato in parola, non estendeva alle medesime la valenza della certificazione stessa.

5.2 La cauzione offerta da Alfa Impianti, dunque, violava la disciplina posta dal bando -espressamente a pena di esclusione- sul punto: a quanto appena esposto segue l'accoglimento del ricorso incidentale proposto dal RTI Capriello e, per il carattere escludente dello stesso, l'inammissibilità -per difetto di legittimazione- di quello principale della Alfa Impianti.

6.- Sussistono giusti motivi, attesa la particolarità delle questioni trattate, per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile il ricorso principale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10 novembre 2011, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Patrizia Moro, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)